



REGOLAMENTAZIONE DELL'ACCESSO E DELLA SOSTA NELL'AREA PEDONALE URBANA E NELLA ZONA A TRAFFICO LIMITATO DEL CENTRO STORICO DI ASCOLI PICENO CON MODIFICA E AMPLIAMENTO DELLA PERIMETRAZIONE ZTL REGOLATA AD ORARI E PROTETTA DA VARCO ELETTRONICO.

OGGETTO DELLA DISCIPLINA

Oggetto della presente regolamentazione è la disciplina dell'accesso nell'APU, nonché dell'accesso e della sosta nella ZTL cittadina; disciplina che costituisce un aggiornamento alle ordinanze n. 636 del 31/12/1998, n. 224 e n. 225 del 25 maggio 1999 e successive ordinanze emanate in attuazione del Piano Generale del Traffico Urbano adottato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 120 in data 8 ottobre 1998.

AREA PEDONALE URBANA

Nella porzione dell'Area Pedonale Urbana costituita da:

- Piazza Arringo
- Via Minucia (tratto compreso tra Piazza Arringo e intersezione con Via C. Del Duca)
- Rua Pietro della Scala
- Piazza del Popolo
- Via dei Corsi
- Via dell'Archivio
- Via Panichi
- Via del Macello
- Via Guiderocchi
- Via Tibaldeschi
- Rua G. Garzoni
- Via C. del Duca (tratto tra piazza Simonetti e piazza del Popolo)
- Via C. Del Duca (tratto compreso tra Piazza Simonetti e Via Minucia)
- Via Giudea (tratto compreso tra corso Trento e Trieste e piazza del Popolo)
- Rua del Palazzo Vecchio
- Corso Mazzini (tratto compreso tra via L.Dari e c.so Trento e Trieste)
- Corso Mazzini (tratto compreso tra c.so Trento e Trieste e via Bonaccorsi)



- Rua dei Lenti
- Rua della Carità
- Via O. Iannella
- Via dei Notai
- Via C. Battisti (tratto compreso tra via del Trivio e angolo Palazzo Guiderocchi)
- Via C. Alvitreti
- Rua dell'Aquila
- Rua delle Scaie
- Rua P. Dini
- Rua degli Sforza
- Via San Giuliano (tratto compreso tra Corso Mazzini e via L. M. Torquato)
- Via del Teatro
- Via del Foro
- Via del Trivio (tratto compreso tra Piazza Roma e Via A.Ceci)
- Piazza San Francesco (Chiostro)
- Via D'Ancaria (tratto compreso tra via A.Ceci e c.so Mazzini)
- Via A. Vipera (tratto compreso tra Corso Mazzini e Via Ceci)
- Via Vidacilio (tratto compreso tra via D'Ancaria e via Cairoli)
- Via Giudea (tratto compreso tra Piazza Simonetti e Piazza della Viola)
- Via Minucia (tratto compreso tra Via C. Del Duca e Via Giudea)
- Rua David D'Ascoli
- Rua dei Tre Re
- Largo dei Cataldi
- Rua del Mattonato
- Rua degli Albanesi
- Rua T. Nardini
- Largo Crivelli
- Piazza V. Basso (tratto rialzato pavimentato in travertino)
- Via delle Donne (tratto rialzato pavimentato in travertino)



è istituito il **divieto di circolazione** dei veicoli, dalle **00,00 alle 24,00**, di tutti i giorni dell'anno, ad eccezione di:

1. veicoli di Polizia, Corpi di Polizia Privata, Polizia Locale, Soccorso, Servizio per raccolta di rifiuti solidi urbana e spazzamento stradale;
2. velocipedi e assimilati (monopattini elettrici) mantenendo una velocità massima di 6km/h;
3. Bus navetta (trasporto pubblico), trenino e navetta elettrica turistiche (previa *autorizzazione*), taxi ed autovetture a noleggio con conducente;
4. Autoveicoli (art. 54 Codice della Strada) di proprietà di cittadini residenti nelle sopra elencate Vie e Piazze dell'Area Pedonale Urbana, muniti della prescritta *autorizzazione*, possono raggiungere l'area pedonale più prossima alla propria residenza, eccezion fatta per piazza Arringo, piazza del Popolo, piazza Ventidio Basso e via delle Donne (tratto rialzato pavimentato in travertino), al fine di effettuare operazioni di carico e scarico, per la durata massima di 30 minuti ed evitando la sosta inoperosa, la quale è tassativamente vietata. Si precisa che i ciclomotori (articolo 52 Codice della Strada) ed i motoveicoli (articolo 53 del Codice della Strada) di proprietà dei residenti nelle suddette Vie e Piazze dell'Area Pedonale Urbana per raggiungere eventuali spazi privati devono essere *condotti a mano*. Per i ciclomotori ed i motoveicoli la sosta è sempre e comunque vietata.
5. distributori dei farmaci, muniti di prescritta *autorizzazione*, tutti i giorni della settimana, con orario 5,00 -9,00 e 15.30 – 17,00, fatti salvi i rifornimenti di medicinali richiesti con urgenza e fatte salve le esigenze legate ai turni di apertura delle farmacie ubicate in APU, la sosta è consentita per il tempo strettamente necessario alle operazioni di carico e scarico;
6. veicoli adibiti a trasporto merci, con massa complessiva a pieno carico fino a 3.500 chilogrammi, muniti della prescritta *autorizzazione*, i quali possono accedere, per le operazioni di carico e scarico, dal lunedì alla domenica compresa, rispettando le fasce orarie dalle 5,00 alle 9,00 e dalle 13,30 alle 15,30;
7. per consentire lo svolgimento del mercato giornaliero in piazza Arringo, e largo Crivelli, via D'Ancaria e corso Mazzini i veicoli degli operatori di commercio su aree pubbliche, muniti di *autorizzazione*, dal lunedì al sabato, possono accedere percorrendo il tratto più breve per il raggiungimento della postazione assegnata nella fascia oraria 5.00 – 8.00 per l'ingresso e 11.30 – 13.30 per l'uscita e dalle 5.00 alle 13.30 sostare all'interno degli stalli assegnati;
8. per consentire lo svolgimento del mercato giornaliero in piazza San Francesco (Chiostro), i veicoli degli operatori agricoli, nonché degli operatori di commercio su aree pubbliche settore



alimentare, muniti di *autorizzazione*, dal lunedì al sabato, possono accedere limitatamente al tratto di Via del Trivio antistante Piazza San Francesco, con ingresso da Via Cairoli - nella fascia oraria 5.00 – 8.00 e con uscita su Via Ceci – nella fascia oraria 11.30 – 13.30. La sosta è consentita in tale tratto stradale antistante Piazza San Francesco, nelle fasce orarie predette, unicamente per le operazioni di carico e scarico della durata massima di 30 minuti, con esposizione del disco orario;

9. per consentire lo svolgimento del mercatino dell'antiquariato e di altre fiere e/o mercati organizzati dall'Amministrazione, i veicoli degli operatori di commercio su aree pubbliche, muniti di *autorizzazione*, nei giorni feriali e festivi, possono accedere percorrendo il tratto più breve per il raggiungimento della postazione assegnata e sono autorizzati a sostare esclusivamente per la durata della manifestazione;
10. per consentire l'allestimento di strutture necessarie allo svolgimento di manifestazioni e/o eventi autorizzati, i veicoli degli operatori impegnati nei lavori possono circolare e sostare, per il tempo strettamente necessario al completamento delle operazioni, previo ottenimento della necessaria *autorizzazione* per ogni veicolo impiegato;
11. in occasione di funerali il carro funebre e un veicolo dell'impresa di pompe funebri, utilizzato per il trasporto dei fiori e manufatti necessari per lo svolgimento del rito, possono circolare, avendo cura di effettuare il tragitto più breve, e sostare davanti al luogo ove avviene la cerimonia funebre per il tempo di durata della stessa. Non è necessaria autorizzazione preventiva, essendo sufficiente la mera comunicazione al Comando PL.
12. in occasione di matrimoni un numero massimo di due veicoli, muniti di *autorizzazione*, possono circolare avendo cura di effettuare il tragitto più breve e sostare davanti al luogo ove avviene la cerimonia, per il tempo di durata della stessa. L'autorizzazione è rilasciata secondo quanto stabilito dalla delibera con la quale la Giunta Comunale dispone annualmente le *“Modalità di rilascio dei permessi di circolazione nelle zone a traffico limitato”*.
13. veicoli condotti dagli invalidi o posti a loro servizio, *muniti di regolare contrassegno* (di cui all'art. 188 del CdS ed art. 381 reg. di attuazione) eccezion fatta per piazza Arringo, piazza del Popolo e piazza Ventidio Basso ove la sosta e il transito sono sempre vietate.
14. sono consentiti, a seguito di autorizzazione rilasciata dal Comando di Polizia Locale nei termini e nelle modalità riportate al successivo paragrafo B art.14, il transito e la sosta, per un massimo minuti 15, dei veicoli privati ad uso dei cosiddetti *“riders”* (operatori dipendenti di



attività commerciali di somministrazione alimentare che svolgono il servizio di consegna a domicilio) ricadenti nelle **categorie L1 e L3** ed esclusivamente a **propulsione elettrica totale**.

Si precisa che:

- per i veicoli ammessi alla circolazione all'interno dell'Area Pedonale Urbana è istituito il limite massimo di velocità di 30 km/ora e comunque adeguato alle circostanze di tempo e di luogo nonché all'intensità del transito pedonale;
- sia i veicoli adibiti al trasporto merci sia i taxi e i veicoli a noleggio con conducente possono circolare unicamente per effettuare l'attività di consegna merci nonché per l'attività di salita e discesa di persone e relativi bagagli, escludendo il semplice attraversamento finalizzato ad abbreviare i tragitti. Il personale di Polizia Locale potrà effettuare controlli volti ad accertare le finalità del transito;

ZONE A TRAFFICO LIMITATO VARIABILI – “ZTL CENTRO STORICO”

La Zona a Traffico Limitato è un'area del Centro Storico cittadino di cui fanno parte Vie e Piazze già individuate con deliberazione di Giunta Comunale n. 123 del 27 maggio 2015 e s.m.i., all'interno della quale l'accesso e la circolazione sono consentiti a particolari categorie di veicoli ed utenti, secondo quanto indicato ai successivi paragrafi A) e B).

Ciò stabilito, per favorire la mobilità, in particolare nel fasce orarie a maggiore densità di traffico, sono previste delle fasce di libero accesso nelle ZTL coincidenti con gli orari di presidio mediante varchi elettronici che, per motivi di fruizione dei servizi pubblici posti al loro interno, necessitano di garantire il transito a tutti i veicoli.

- Nella porzione di **ZTL (fascia oraria ampia)** costituita da:

- via Tornasacco
- piazza san Gregorio
- largo Giardini D'infanzia
- rua della Vetreria
- rua Malatesta Galeotto
- rua dei Marcolini
- rua Morani Eurialo
- via Conti



Comune di Ascoli Piceno

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE PER ATTIVITÀ PARTIGIANA

ALLEGATO 1

- rua dell'Arco
- rua degli Appiani
- rua degli Appuli
- rua Ponte Oscuro
- rua del Cieco
- rua dei Dalmonte
- rua dei Falconieri
- rua dei Piceni
- rua del Fanello
- rua del Parnaso
- rua del Tordo
- rua delle Mura
- rua Frantoia
- rua Saccoccia
- rua Talucci
- rua Vannini
- via degli Appuli
- via T.B.Barro
- via Capitolina
- via Catone
- via delle Convertite
- via dei della Torre
- via dei Marsi
- via dei Peligni
- via dei Sanniti
- via del Crocefisso
- via della Piazzarola
- via di Vesta
- via delle Maioliche
- via Miliani
- via Parini
- via Pretoriana

(da via della Rimembranza a via T. B. Barro)



Comune di Ascoli Piceno

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE PER ATTIVITÀ PARTIGIANA

ALLEGATO 1

- via S. Angelo
- via S. Antonio
- via Salvadori
- via del Trivio (da via Ceci a via Vidacilio)
- via Niccolo' IV
- rua dei Cocchieri
- rua della Vite
- piazza A.Bonfine
- vai L.Dari
- rua del Delfino
- rua del Passo
- rua del Papavero
- rua dei Sacconi
- rua Dell'Usignolo
- via P.Massimi
- via Q.C.Rufo
- rua Dell'industria
- rua della Colonna
- via dei Saladini
- rua dei Serianni
- rua dei Tuzi
- rua del Tedesco
- rua del Gufo
- rua del Fagiano
- rua dei Balducci
- rua dei Carboneschi
- via C.Grifi
- via di Corfinio
- rua dei Filodrammatici
- rua dei Fiori
- rua D'apollo
- rua della Caserma



Comune di Ascoli Piceno

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE PER ATTIVITÀ PARTIGIANA

ALLEGATO 1

- rua Colombo
- via dei Soderini
- rua Viccei
- rua del Soldato
- rua Ferrucci
- rua C.Palucci
- via Manilia
- rua del Castoro
- rua F.Guiderochi
- rua dei Longobardi
- via di Solesta'
- via dei Grisanti
- rua della Volpe
- rua della Campana
- rua della Musica
- rua del Gelso
- rua Salvioni
- rua Marcucci
- rua dei Mogliardi
- rua Dell'Archetto
- via del Lago
- rua dei Costantini
- via Mazzoni
- via Cinelli
- via degli Studi
- rua dei Liverotti
- rua del Moscone
- rua Morelli
- rua Magnoni
- via Mancini
- via Lepanto
- rua della Pavoncella



Comune di Ascoli Piceno

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE PER ATTIVITÀ PARTIGIANA

ALLEGATO 1

- rua degli Sgariglia
- via L.M.Torquato
- via Meco del Sacco
- rua del Teatro Antico
- rua B.Miniera
- rua Giosafatti
- rua Maiolica
- via dei Novelli
- via Trasi
- rua del Sole
- rua dei Bersaglieri
- rua delle Olive
- rua Gismondo
- via S.Giacomo
- largo della Fortuna
- rua Bizzarri
- rua Giglio
- rua di Caronte
- rua delle Stelle
- rua del Bottai
- rua del Narciso
- via P.D'ascoli
- via A.Caro
- rua dei Grassi
- rua dei Ferri
- corso di Sotto
- rua di S.Emidio
- via A.Antonelli
- rua Lunga
- rua del Lauro
- rua del Cardellino
- rua dell'Ortensia

(da via Manilia a via T.Lazzari)



Comune di Ascoli Piceno

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE PER ATTIVITÀ PARTIGIANA

ALLEGATO 1

- via Buonarroti
- via Cornacchi
- via del Broccato
- rua del Cassero
- rua del Casseretto
- rua del Pozzetto
- rua della Quaglia
- rua della Peschiera
- rua della Cisterna
- rua della Stamperia
- rua delle Conce
- largo della Concezione
- rua delle Donne
- rua delle Lavandaie
- via Medaluso D'ascoli
- via A.Orsini
- via San Germano
- rua del Mirto
- rua dei Vestini
- via Castellana
- Scalinata Leopardi
- rua G.Cantalamessa
- via D'argillano
- rua del Picchio
- rua del Profeta
- rua dei Pompei
- rua dei Funari
- rua dei Legnaiuoli
- via dei Sabini
- via Goldoni
- via delle Canterine
- rua della Rocca



Comune di Ascoli Piceno

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE PER ATTIVITÀ PARTIGIANA

ALLEGATO 1

- rua dei Cacciatori
- rua dei Tessitori
- rua dei Trenta
- rua C.Magno
- rua della Tribu' Fabia
- rua del Cappone
- rua della Lupa
- via Palestro
- via Centini Piccolomini
- via L.Mercantini
- via xix settembre
- rua degli Orti
- via G. da Lisciano
- rua Allegretti
- rua della Befana
- via Alemanni
- via Castelfidardo
- rua del Campo
- rua dell'Armellino
- rua del Giacinto
- rua del Labirinto
- via Monti
- rua del Giardino
- rua dei Tintori
- rua dell'Aurora
- rua dell'Orso
- via T. Afranio (da via F. Crispi a via delle Canterine)
- via F.Crispi
- rua del Mago
- via Foscolo
- via G.Carducci
- via dei Bonaparte (da via L.Mercantini a corso G. Mazzini)



- via Vidacilio
- via A.Ceci
- via dei Bonaccorsi (da piazza della Viola a piazza Arringo)
- via Vidacilio (da via D'Ancaria a piazza S.M.Intervineas)
- via D'Ancaria (da via Vidacilio a via A.Ceci)
- via Cairoli (da via P.Marucci a via A.Ceci)
- piazza S.Tommaso
- c.so Mazzini (da piazza Matteotti a via G.Sacconi)

Il transito e la permanenza dei veicoli è limitato ai soli *autorizzati* (vedi successivi paragrafi A e B) **dalle ore 9:00 alle 12:45 e dalle 15:30 alle 5:00.**

La sosta è consentita, **dalle ore 0:00 alle ore 24:00**, tutti i giorni dell'anno, esclusivamente ai soggetti *autorizzati* muniti di permesso.

- Nella porzione di ZTL (fascia oraria ridotta) costituita da:

- via XX Settembre
- corso Trento e Trieste
- piazza S.Maria Intervineas
- piazza F.Simonetti

Il transito e la permanenza dei veicoli è limitato ai soli *autorizzati* (vedi successivi paragrafi A e B) esclusivamente **dalle ore 20:30 alle 07:30.**

La sosta è consentita, **dalle ore 20:30 alle ore 07:30**, tutti i giorni dell'anno, esclusivamente ai soggetti autorizzati muniti di permesso.

- Nella porzione di ZTL (solo sosta) costituita da:

- via Galilei
- via Falcone e Borsellino
- via della Rimembranza (da via Pretoriana a via F. Ricci)
- piazza Roma
- via dei Templari
- corso G.Mazzini (da via Bonaparte a via G.Sacconi)



- via C.A.Vecchi
- via G.D'Annunzio
- via dei Bonaparte (da c.so V.Emanuele a via L.Mercantini)
- via dei Bonaccorsi (da piazza della Viola a c.so Mazzini)
- via Mediterraneo (da Ponte Cartaro a via Adriatico)

Il transito è consentito **dalle ore 0:00 alle ore 24:00** a tutti i veicoli in tutti i giorni dell'anno.

La sosta è consentita, **dalle ore 0:00 alle ore 24:00**, tutti i giorni dell'anno, esclusivamente ai soggetti autorizzati muniti di permesso.

Al fine di limitare l'accesso e l'attraversamento del Centro Storico ai veicoli aventi dimensioni e massa consistenti, a tutela delle zone vincolate e delle pavimentazioni stradali più pregiate, il transito, all'interno di tutte le vie sottoposte a limitazione del traffico, è vietato dalle **0:00 alle 24:00** a tutti i veicoli aventi massa superiore a 3500 chilogrammi.

Le esclusioni e/o riserve sopra descritte sono rese esplicite mediante apposizione di regolare segnaletica stradale a seguito di ordinanze specifiche che possono variare o confermare le disposizioni previste dal presente regolamento in relazione alle specifiche esigenze, anche temporanee, riscontrate nelle singole vie cittadine.

DISCIPLINA DELLE AUTORIZZAZIONI

In tutte le ZTL della Città, come sopra descritte e nelle fasce orarie indicate, sono autorizzati a transitare e/o sostare i veicoli soggetti *autorizzati* come di seguito esplicitato:

A) Sono autorizzati a transitare e sostare, senza autorizzazione i seguenti veicoli:

1. veicoli delle Forze di Polizia, Polizia Locale, soccorso, soccorso sanitario, veicoli con targa del Corpo Diplomatico o Consolare, servizio per raccolta di rifiuti solidi urbana e spazzamento stradale, servizi di soccorso stradale, carri-gru. La sosta è consentita esclusivamente per il tempo necessario ad effettuare servizi specifici e di soccorso;
2. autobus del trasporto urbano ed extraurbano, navette bus (trasporto pubblico), trenino turistico, taxi ed autovetture a noleggio con conducente;
3. veicoli di servizio del Comune di Ascoli Piceno, nonché veicoli di servizio delle società comunali o a partecipazione comunale che gestiscono i servizi pubblici e di pubblica utilità.



Per veicoli di servizio si intendono i veicoli regolarmente posseduti o detenuti dall'ente/società pubblica. L'eventuale accesso dei veicoli non in diretto possesso della società dovrà essere congruamente motivato dal reale utilizzo per ragioni di servizio ed è comunque subordinato ad *autorizzazione*;

4. veicoli di servizio di Stato, Regione, Provincia, Comuni, Aziende sanitarie dotati di logo o equivalente contrassegno dell'Ente. Per veicoli di servizio si intendono i veicoli regolarmente posseduti o detenuti dall'ente/società pubblica. L'eventuale accesso dei veicoli non in diretto possesso dell'ente/società dovrà essere congruamente motivato dal reale utilizzo per ragioni di servizio ed è comunque subordinato ad *autorizzazione*;
5. carri funebri e un veicolo dell'impresa di pompe funebri utilizzato per il trasporto dei fiori e manufatti necessari per lo svolgimento del rito. La sosta è limitata all'esigenza connessa al singolo rito funebre;
6. veicoli condotti dagli invalidi o posti a loro servizio, *muniti di regolare contrassegno* (di cui all'art. 188 del CdS ed art. 381 reg. di attuazione). L'accesso in ZTL dovrà essere effettivamente legato alle esigenze dell'invalido titolare del permesso. Relativamente ai soli contrassegni rilasciati dal Comune di Ascoli Piceno, dopo il rilascio, il titolare dovrà comunicare al Comando di Polizia Locale le targhe dei veicoli utilizzati per accedere alla Z.T.L. (fino ad un numero massimo di 3) che verranno inserite nella "lista bianca". I veicoli condotti dagli invalidi o posti a loro servizio che accedono alla Z.T.L. saltuariamente e/o in eccedenza alle targhe comunicate, o che comunque non abbiano comunicato preventivamente la targa, devono comunicare al Comando di Polizia Locale, entro le 48 ore successive al transito, tramite posta elettronica, fax, o direttamente all'ufficio "front office", il modello e la targa dell'auto utilizzata, nonché il varco d'accesso, il nominativo del conducente, numero del contrassegno invalidi, nominativo del titolare, Comune di rilascio. La sosta è consentita unicamente con regolare esposizione del contrassegno invalidi;
7. veicoli allestiti per il trasporto disabili, di proprietà di Associazioni di volontariato/Onlus e veicoli di proprietà di ditte/cooperative che gestiscono servizi di trasporto disabili per conto del Comune di Ascoli Piceno o dell'Azienda Sanitaria AV5; la sosta è consentita unicamente per consentire la salita e la discesa dei trasportati. Le targhe dei veicoli dovranno essere comunicate al Comando Polizia Locale che le inserirà in "lista bianca". Potranno essere autorizzati esclusivamente i veicoli adibiti allo specifico servizio di trasporto;



8. velocipedi e assimilati;
9. veicoli previsti dagli articoli 52 (ciclomotori) e 53 (motoveicoli) del Codice della Strada.

B) Sono autorizzati a transitare e a sostare (salvo quanto specificamente previsto per singole categorie), con specifica autorizzazione, i seguenti veicoli:

1. veicoli dei residenti in “ZTL CENTRO STORICO” secondo quanto stabilito nella deliberazione con la quale la Giunta Comunale dispone annualmente le “*Modalità di rilascio dei permessi di circolazione nelle zone a traffico limitato*”. I residenti autorizzati possono sostare in tutta l’area della ZTL;
2. veicoli ad uso di titolari (proprietari o possessori) di garage, rimesse o aree private adibite alla sosta ubicate in ZTL secondo quanto stabilito nella deliberazione con la quale la Giunta Comunale dispone annualmente le “*Modalità di rilascio dei permessi di circolazione nelle zone a traffico limitato*”. Con riferimento a tale tipologia di permesso si precisa:
 - a. l’Amministrazione, all’atto del rilascio determina il numero dei permessi rilasciati, che deve corrispondere al numero di posti effettivamente disponibili;
 - b. l’Amministrazione, all’atto del rilascio determina il percorso da effettuare sia per l’accesso sia per l’uscita scegliendo l’itinerario più marginale alla Z.T.L. interessata. Sono esclusi percorsi di attraversamento;
 - c. Sono vietate la sosta in tutta la ZTL nonché il transito in vie diverse da quelle indicate nel permesso;
 - d. L’Amministrazione comunale non è responsabile per l’uso di locali da rimessaggio non conformi a leggi o regolamenti;
 - e. Poiché l’autorizzazione alla circolazione dei titolari di tale categoria di permesso è finalizzata alla sosta nelle autorimesse garage ed aree private adibite alla sosta, qualora essa avvenga fuori degli stessi, sarà contestato il divieto di sosta.
3. veicoli ad uso di Poste Italiane Spa nonché di Società che gestiscono servizi postali, veicoli ad uso di enti/aziende che gestiscono servizi pubblici e/o di pubblica utilità, veicoli ad uso di Corpi di Polizia Privata. Per veicoli di servizio si intendono i veicoli regolarmente posseduti o detenuti dalla società. La sosta è consentita per una durata massima di due ore negli stalli riservati agli autorizzati, con esposizione di disco orario;
4. veicoli ad uso di aziende, società e ditte individuali che, in funzione dell’attività svolta, hanno necessità di movimentare merci all’interno della ZTL, secondo quanto stabilito nella



deliberazione con la quale la Giunta Comunale dispone annualmente le “*Modalità di rilascio dei permessi di circolazione nelle zone a traffico limitato*”. La sosta è consentita per una durata massima di due ore negli stalli riservati agli autorizzati, con esposizione di disco orario. La sosta è consentita solo per il tempo strettamente necessario ad effettuare le operazioni di carico e scarico, nelle apposite aree e, comunque, soltanto in luoghi dove essa non costituisca ostacolo per il transito sia veicolare che pedonale e comunque mai in seconda fila di sosta. L’accesso alla ZTL e la sosta all’interno della stessa è ammessa esclusivamente nelle fasce orarie **dalle 5,00 alle 9,00** e dalle **13,30 alle 15,30** e previo rilascio ed esposizione di dedicata *autorizzazione*;

5. veicoli a servizio di medici generici e medici specialisti convenzionati che effettuano prestazioni domiciliari, secondo l’elenco trasmesso dall’Azienda Sanitaria AV5.

Il permesso è rilasciato per un unico veicolo per ciascun medico, secondo quanto stabilito nella delibera con la quale la Giunta Comunale dispone annualmente le “*Modalità di rilascio dei permessi di circolazione nelle zone a traffico limitato*”.

La sosta deve essere finalizzata esclusivamente all’effettuazione di visite domiciliari ed all’attività ambulatoriale e nel rispetto della vigente segnaletica stradale, pertanto non può eccedere l’orario dell’attività ambulatoriale. Nel caso di visite domiciliari la sosta è consentita solo con l’esposizione di disco orario secondo quanto stabilito nella deliberazione con la quale la Giunta Comunale dispone annualmente le “*Modalità di rilascio dei permessi di circolazione nelle zone a traffico limitato*” e per un periodo non superiore a 3 ore.

6. veicoli a servizio del personale che svolge Assistenza Domiciliare (ADI), sulla base di specifico elenco trasmesso dall’Azienda Sanitaria.

La sosta deve essere finalizzata esclusivamente all’effettuazione di accessi domiciliari presso i pazienti per le finalità connesse al servizio e nel rispetto della vigente segnaletica stradale; nel caso di visite domiciliari è consentita solo con l’esposizione del disco orario e per un periodo non superiore a 3 ore;

7. veicoli a servizio di imprese edili – traslochi ed impiantistica. Il regime autorizzatorio è il medesimo previsto al precedente punto 4 per i veicoli adibiti al trasporto merci;
8. veicoli dei clienti che pernottano nelle strutture ricettive (alberghi/hotel) poste all’interno della ZTL, potranno accedervi per raggiungere la struttura ricettiva prescelta, seguendo l’itinerario diretto più breve.



Se la struttura ha la disponibilità di proprie aree di sosta, i veicoli dei clienti potranno accedere e sostare (esponendo, se l'area di sosta è esterna, l'apposita autorizzazione rilasciata alla struttura ricettiva). Non potrà essere rilasciato un numero di autorizzazioni superiori agli effettivi spazi di sosta in disponibilità.

Se la struttura ricettiva non ha possibilità di sosta, i veicoli dei clienti della struttura sono autorizzati ad accedere esclusivamente per effettuare operazioni di carico e scarico dei bagagli in prossimità della stessa e per una durata massima di 30 minuti da indicare mediante esposizione del disco orario. Detti veicoli dovranno esporre sul parabrezza, oltre all'orario di inizio sosta, copia della avvenuta comunicazione da parte della struttura al Comando di Polizia Locale delle targhe da autorizzare.

Le strutture ricettive site all'interno della ZTL e dell'APU dovranno fornire al competente Ufficio del Comando di Polizia Locale entro 48 ore l'elenco dei veicoli che necessitano di accedere con indicazione delle giornate in cui verranno effettuati i transiti. Analoga comunicazione deve essere presentata per la notifica dei numeri di targa dei veicoli dei clienti che pur non fruendo della possibilità di sosta privata, si presentano presso la struttura ricettiva con il proprio veicolo per le operazioni di carico/scarico bagagli. Eventuali errori nella trasmissione delle targhe dei veicoli e/o omissioni da parte dei gestori delle attività ricettive comporteranno l'applicazione al cliente delle sanzioni previste dal vigente Codice della Strada. A richiesta del Comando di Polizia Locale dovrà essere fornita prova documentale (fattura, registro ..) attestante l'utilizzo della struttura, in mancanza della quale verranno applicate le sanzioni previste dal vigente Codice della Strada per transito abusivo;

9. in presenza di matrimoni, massimo tre veicoli possono essere autorizzati a circolare avendo cura di effettuare il tragitto più breve e sostare negli appositi stalli, nei pressi del luogo ove avviene la cerimonia. Due veicoli dei suddetti tre possono altresì essere autorizzati alla sosta in APU ai sensi di quanto stabilito ai sensi del precedente punto 12 nell'ambito della disciplina dell'Area Pedonale Urbana;
10. i veicoli di quanti accedono alle officine presenti all'interno della ZTL potranno raggiungere la struttura seguendo l'itinerario più breve. I titolari dell'attività dovranno fornire agli uffici del Comando di Polizia Locale (vale medesimo discorso indicato al punto "8") entro 48 ore l'elenco delle targhe dei veicoli che hanno avuto accesso alla loro attività specificando la data di entrata ed uscita. A richiesta del Comando di Polizia Locale dovrà essere fornita prova documentale (fattura, bolla o altro) attestante l'effettuata prestazione d'opera in



mancanza della quale verranno applicare le sanzioni previste dal vigente Codice della Strada per transito abusivo. Eventuali errori nella trasmissione delle targhe dei veicoli e/o omissioni da parte dei gestori delle officine comporterà l'applicazione al cliente delle sanzioni previste dal vigente Codice della Strada;

11. i veicoli ad uso dei rappresentanti di preziosi, ai quali è consentito sostare durante le contrattazioni in prossimità dell'esercizio commerciale come misura preventiva atta a salvaguardare persone e valori, senza tuttavia intralciare il traffico e consigliandosi con il personale di Polizia Locale sul più idoneo luogo di sosta;
12. il Comando di Polizia Locale può autorizzare al transito e/o alla sosta in ZTL, previo rilascio di *permesso temporaneo di durata massima pari a giorni tre(3)* i veicoli impiegati in lavori edili/stradali/manutentivi di impianti/riparazioni urgenti/logistica e non differibili con orari valutabili di volta in volta dal Comando di Polizia Locale e sulla base delle esigenze operative rappresentate;
13. sono consentiti, a seguito di autorizzazione rilasciata dal Comando di Polizia Locale, il transito e la sosta, esclusivamente negli appositi spazi riservati ai residenti ed autorizzati all'interno della ZTL, dei veicoli elettrici "puri" a prescindere dalla residenza in ZTL del proprietario.
14. sono consentiti, a seguito di autorizzazione rilasciata dal Comando di Polizia Locale nei termini e nelle modalità di seguito riportate, il transito e la sosta per massimo minuti 30 con esposizione disco orario, esclusivamente negli appositi spazi riservati ai residenti ed autorizzati all'interno della ZTL, dei veicoli privati ad uso dei cosiddetti "riders" (operatori dipendenti di attività commerciali di somministrazione alimentare che svolgono il servizio di consegna a domicilio):
 - i dipendenti di attività di facchinaggio o attività commerciali con servizio di consegna a domicilio potranno ottenere la suddetta autorizzazione esclusivamente se dipendenti di un'attività commerciale con servizio a domicilio e con esplicita indicazione, nel contratto di assunzione, dei compiti di facchinaggio o previa dichiarazione sottoscritta dal datore di lavoro che identifichi il dipendente assegnato a tale funzione;
 - i permessi saranno rilasciati esclusivamente ai dipendenti ai quali è richiesto l'utilizzo del veicolo proprio per svolgere l'attività lavorativa di facchinaggio, escludendo categoricamente da tale possibilità i veicoli di proprietà dell'attività stessa o intestati al



datore di lavoro, per i quali è già in vigore adeguata regolamentazione come riportato nei punti precedenti del presente regolamento;

- le autorizzazioni rilasciate avranno validità pari alla a quella del contratto di lavoro e comunque non superiore all'anno solare;

- le autorizzazioni cessano di validità alla risoluzione del contratto di lavoro. Pertanto sarà obbligo del dipendente di comunicare eventuali variazioni intervenute prima della data di scadenza comunicata. L'amministrazione si riserva la possibilità di effettuare controlli a campione con cadenza trimestrale al fine di verificare il perdurare del rapporto lavorativo dipendente con il datore di lavoro;

- le autorizzazioni saranno strettamente legate al dipendente e al veicolo che lo stesso intende utilizzare per gli scopi lavorativi;

- le modalità di sosta in ZTL dovranno essere tali da garantire sempre la circolazione stradale, senza arrecarne intralcio, e per il tempo strettamente necessario alla consegna dei generi alimentari;

- i veicoli potranno sostare negli stalli riservati ai residenti previa esposizione sul parabrezza dell'autorizzazione rilasciata e per un tempo massimo di *30 minuti* mediante indicazione dell'orario di inizio sosta con disco orario.

- l'accesso e la sosta per i riders autorizzati sarà permesso esclusivamente nella fascia oraria in cui il dipendente risulta in servizio presso la propria attività di ristorazione;

- il rilascio della suddetta autorizzazione è a carattere gratuito previa esplicita richiesta da parte del singolo rider correlata dalla documentazione minima richiesta (patente di guida, carta di circolazione del veicolo utilizzato per le consegne, contratto di lavoro contenente esplicita indicazione delle funzioni di facchinaggio o corredato da attestazione per le dette funzioni a firma del datore di lavoro);

- i permessi, rilasciati dalla Polizia Locale previa valutazione dei requisiti richiesti, saranno inseriti all'interno della banca dati denominata "*lista bianca*".

Si precisa:

- Ogni veicolo autorizzato dovrà esporre in modo ben visibile sul parabrezza un apposito contrassegno/pass di transito e/o sosta che riporterà il numero progressivo, la targa del mezzo stesso ed il periodo di validità.



- La sosta è consentita esclusivamente con l'esposizione sul parabrezza del relativo contrassegno/pass.
- Ogni pass/contrassegno è inserito in apposita lista bianca gestita dal Comando di Polizia Locale;
- il termine "lista bianca" utilizzato nel presente Regolamento sta ad indicare l'inserimento della targa del veicolo indicato in una lista che permette l'accesso alla Z.T.L. attraverso i varchi elettronici in quanto rientrante in specifiche categorie o in possesso di specifica autorizzazione;
- l'uso di riproduzioni fotostatiche, fotocopie a colori, scannerizzazione e quant'altro sia finalizzato a far passare per vero un falso del permesso e/o autorizzazione per gli accessi in APU e ZTL, comporterà l'applicazione degli articoli del CdS previsti nonché la comunicazione di notizia di reato alla Procura della Repubblica, ai sensi dell'art. 347 Cpp, in caso di accertamento di contraffazione dell'autorizzazione o di altra fattispecie di rilevanza penale.

SISTEMA DI CONTROLLO AUTOMATICO DEGLI ACCESSI ALLA ZTL MEDIANTE VARCHI ELETTRONICI

Il controllo degli accessi alle Zone a Traffico Limitato della Città di Ascoli Piceno avviene mediante impiego di tecnologia automatizzata, già in uso da diversi anni, che verrà rimodulata e ampliata rilocalizzando alcuni punti di presidio già esistenti in nuove zone di interesse e posizionando nuovi presidi finalizzati all'ampliamento della zona sottoposta a tutela:

- il "varco Bonaccorsi" è dislocato in via Tito Afranio;
- il "varco Mazzini BNL" è dislocato in via XX Settembre/piazza Roma e rimodulato negli orari di esercizio;

Dai 5 punti di accesso alla ZTL, presidiati da sistemi elettronici di controllo (varchi), il transito è *libero* per tutti i veicoli (salvo il limite massimo di massa di 3500 chilogrammi) esclusivamente nelle fasce orarie di seguito esplicitate:

1)	Varco Carmine (ubicato in C.so Mazzini intersezione Piazza Matteotti)	05:00 - 09:00 e 12:45 - 15:30
2)	Varco Tito Afranio (ubicato in via T.Afranio, intersezione c.so Mazzini)	05:00 - 09:00 e 12:45 - 15:30
3)	Varco Mercantini (ubicato in via Mercantini, intersezione via Palestro)	05:00 - 09:00 e 12:45 - 15:30
4)	Varco Tessitori (ubicato in via dei Tessitori, intersezione Lungotronto B.)	05:00 - 09:00 e 12:45 - 15:30



5) Varco XX Settembre (ubicato in via XX Settembre, intersezione piazza Roma)

07:30 - 20:30

Nelle fasce orarie sopra indicate il varco è “*inattivo*”, quindi è spento.